



N. 11.

**Legge che stabilisce l'aliquota per il trasporto della breccia per il 1948.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 Marzo 1948.*

**Art. 1.**

La disposizione contenuta nella legge 29 marzo 1947, n. 12, relativa al trasporto della breccia per le strade consolari, è prorogata per il corrente anno 1948.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore all'atto della sua legale pubblicazione.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 Marzo 1948 (1647 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini